

# **COMUNE di ZIANO PIACENTINO**



REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'

## **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Componenti TASI e IMU

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC**

**Art. 1: Oggetto del regolamento**

**Art. 2: Soggetto attivo**

**Art. 3: Entrata in vigore e abrogazioni**

**Art. 4: Funzionario Responsabile**

### **TITOLO II – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI**

**Art. 5: Definizioni**

**Art. 6: Presupposto ed esclusioni**

**Art. 7: Soggetti passivi**

**Art. 8: Imponibilità dei fabbricati e delle aree edificabili**

**Art. 9: Base imponibile**

**Art. 10: Periodo d'imposta**

**Art. 11: Versamenti**

**Art. 12: Esenzioni**

**Art. 13: Piano finanziario per i servizi indivisibili**

**Art. 14: Determinazione delle aliquote**

**Art. 15: Aliquote per l'anno 2014**

**Art. 16: Detrazioni – Riduzioni**

**Art. 17: Attività di controllo e sanzioni**

### **TITOLO III – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU**

**Art. 18: Integrazioni al Regolamento IMU (delibera C.C. n. 23/2012)**

### **TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI – TARI**

**Art. 19: Rinvio**

## **TITOLO I**

### **Disciplina generale della IUC**

#### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C., istituita con legge n. 147 del 27.12.2013, basata su due presupposti impositivi:
  - a) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU);
  - b) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI).
- 2) La **IUC** si compone di tre distinte tipologie di tributo:
  - a) **IMU** imposta municipale propria di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
  - b) **TASI** tributo riferito ai servizi indivisibili, a carico del possessore e del detentore dell'immobile;
  - c) **TARI** tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti

#### **Art. 2. Soggetto attivo**

- 1) L'Imposta Unica Comunale – I.U.C. è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
- 3) E' comunque vietata la doppia imposizione.

#### **Art. 3. Entrata in vigore e abrogazioni**

- 1) Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- 2) Dalla stessa data è soppresso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214.
- 3) Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
- 4) Il regolamento IMU in vigore non viene sostituito dalla IUC ma in essa inglobato, mantenendo autonomia disciplinare e normativa.
- 5) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti.
- 6) Il richiamo e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 4. Funzionario Responsabile**

- 1) Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2) In mancanza di nomina si intende designato colui che è responsabile del settore finanziario dell'Ente.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni

### **TITOLO II**

#### **Disciplina del tributo per i servizi indivisibili - TASI**

#### **Art. 5. Definizioni**

- 1) Per l'applicazione della TASI si intende:
  - a) per "possesso" la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
  - b) per "detenzione" la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, comodato oppure anche di fatto;
  - c) per "abitazione principale" l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente come definita ai fini IMU. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - d) per "pertinenze dell'abitazione principale" esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ad esse si applica il regime tributario previsto per l'abitazione principale;
  - e) per "fabbricato" l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - f) per "area fabbricabile" l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- g) per "area scoperta" l'immobile adibito ad attività economica non occupato da edifici e non costituente area fabbricabile o terreno agricolo;
- h) per "terreno agricolo" il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### **Art. 6. Presupposti ed esclusioni**

- 1) Il presupposto della TASI è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, comprese le abitazioni principali e fattispecie assimilate, e di aree edificabili.
- 2) Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

#### **Art. 7. Soggetti passivi**

- 1) Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 5.
- 2) Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
- 3) L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
- 4) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 5) In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
- 6) In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta esclusivamente dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, sino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

## **Art. 8. Imponibilità dei fabbricati e delle aree edificabili**

- 1) Il fabbricato è soggetto a TASI dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo può essere rilevata dai consumi delle utenze non relativi alle attività di cantiere.
- 2) Su richiesta del contribuente, l'Ufficio Tecnico Comunale attesta se i mappali di un area del territorio comunale risultano edificabili in base agli strumenti edilizi vigenti.

## **Art. 9. Base imponibile**

- 1) La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2011 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) La base imponibile è ridotta alla metà:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b), l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
    - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; -
    - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
    - edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;

Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto 6, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.

#### **Art. 10. Periodo d'imposta**

- 1) La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
- 2) A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

#### **Art. 11. Versamenti**

- 1) Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
- 2) Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
- 3) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **Art. 12. Esenzioni**

- 1) Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D. Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
- 2) Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante

### **Art. 13. Piano finanziario per i servizi indivisibili**

- 1) Il Consiglio Comunale individua annualmente i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta e, per ciascuno di essi e relativamente all'anno di riferimento, redige un piano finanziario dei costi di gestione e di investimento, compresi gli eventuali costi interni di controllo, pianificazione, sorveglianza e simili.
- 2) Sono indivisibili i servizi pubblici di natura collettiva per i quali non è possibile determinare quota di fruizione da parte del singolo. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono servizi pubblici indivisibili l'illuminazione pubblica, la gestione del verde pubblico, la manutenzione delle strade, la gestione e la manutenzione delle scuole, la gestione del patrimonio monumentale e dell'arredo urbano, la polizia locale.

### **Art. 14. Determinazione delle aliquote**

- 1) Il Consiglio Comunale delibera annualmente le aliquote della TASI, differenziandole in ragione della tipologia di immobile e del settore di attività, nel rispetto dei seguenti vincoli:
  - a) il gettito non può eccedere i costi complessivi dei servizi indivisibili, come specificati nel relativo Piano finanziario;
  - b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- 2) L'aliquota base della TASI è pari all' 1 per mille e può essere ridotta fino all'azzeramento.
- 3) L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014 e s.m.i., non può essere superiore all'1 per mille.
- 4) La deliberazione delle aliquote, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine si applicano le aliquote deliberate per l'anno precedente.

### **Art. 15. Aliquote per l'anno 2014**

- 1) Per l'anno 2014 l'aliquota massima della TASI per ogni tipologia di immobili non può eccedere il 2,5 per mille.
- 2) Per l'anno 2014 possono essere superati i limiti stabiliti all'art. 12, comma 1, lett. b) e al comma 1 del presente articolo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014 e s.m.i., detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
- 3) Le detrazioni di cui al comma precedente sono commisurate alla quota e al periodo di realizzazione del presupposto e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione.

- 4) Qualora il Consiglio Comunale non provveda a definire le aliquote TASI per l'anno 2014 entro la data fissata dalla Legge per il pagamento della 1<sup>a</sup> rata di acconto (16 giugno) si provvederà secondo quanto disporrà la Legge stessa.

#### **Art. 16. Detrazioni – Riduzioni**

- 1) Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
- 2) La detrazione opera esclusivamente in diminuzione della TASI relativa all'immobile cui si riferisce e non da luogo a crediti d'imposta rimborsabili o utilizzabili in compensazione per altri immobili o tributi.
- 3) Nella delibera di approvazione delle aliquote possono essere determinate le eventuali riduzioni correlate alla capacità contributiva della famiglia, desunta dal reddito determinato in base all'ISEE.
- 4) A tal fine la delibera stabilisce scaglioni di reddito e la corrispondente misura della riduzione può essere combinata anche al reddito catastale dell'immobile cui la riduzione si riferisce.
- 5) Le detrazioni e le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

#### **Art. 17. Attività di controllo e sanzioni**

- 1) Alla TASI si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1 commi da 161 a 170 della Legge n. 296/2006 che attengono all'accertamento, alla riscossione, ai rimborsi ed al contenzioso.

### **TITOLO III**

#### **Disciplina dell'Imposta Municipale Propria – IMU**

#### **Art. 18. Integrazioni al Regolamento IMU (delibera C.C. n. 23/2012)**

1. L'abitazione principale non è più oggetto di imposizione IMU, ad esclusione delle unità immobiliari classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali restano in vigore le aliquote e le detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale.
2. I fabbricati rurali ad uso strumentale a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esentati dal pagamento dell'IMU.

**TITOLO IV**  
**Disciplina della tassa rifiuti – TARI**

**Art. 19. Rinvio**

1. La disciplina della TARI è rinviata ad altro e separato provvedimento.

Allegato “B” alla delibera del Consiglio Comunale n.      del 28.04.2014

**OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE - (IUC) - APPROVAZIONE.**

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

***PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA***

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 12.04.2014.

***IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO***

(Dott. Gian Paolo Galli)

---

***PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE***

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 12.04.2014.

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO***

(Dott. Gian Paolo Galli)

---